



# Ordinanza del Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia sui sussidi (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia)

del 22 ottobre 2020

---

*Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia,*  
visto l'articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup>  
sulla promozione della cultura,  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione Pro Helvetia (Pro Helvetia) a terzi che ne fanno richiesta per la realizzazione di progetti.

<sup>2</sup> Essa non è applicabile a progetti legati a programmi e iniziative propri di Pro Helvetia realizzati nei limiti delle risorse destinate a tale scopo dal Consiglio di fondazione; questi progetti sono disciplinati nel regolamento sulle competenze di Pro Helvetia di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera j del regolamento interno del 22 ottobre 2020<sup>2</sup> della Fondazione Pro Helvetia.

### Art. 2            Diritto agli aiuti finanziari

Non può essere fatto valere alcun diritto agli aiuti finanziari.

### Art. 3            Categorie di aiuti finanziari

Pro Helvetia promuove la creazione artistica e culturale in particolare mediante:

- a. sussidi per la realizzazione di opere;
- b. sussidi per la realizzazione di mandati;
- c. sussidi per la realizzazione di progetti.

RS 442.132.2

<sup>1</sup> RS 442.1

<sup>2</sup> RS 447.11

## Sezione 2: Condizioni

### Art. 4 Criteri di idoneità e priorità

<sup>1</sup> Pro Helvetia sostiene progetti legati alla creazione artistica e culturale professionale contemporanea che:

- a. promuovono lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di opere;
- b. promuovono gli scambi culturali in Svizzera e all'estero;
- c. diffondono la creazione artistica e culturale professionale svizzera all'estero; oppure
- d. sono particolarmente atti a fornire nuovi stimoli artistici e culturali.

<sup>2</sup> Pro Helvetia promuove progetti che:

- a. hanno un legame con la Svizzera;
- b. sono d'interesse nazionale; e
- c. beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.

<sup>3</sup> Pro Helvetia sostiene prioritariamente i progetti legati alla creazione artistica e culturale contemporanea che maggiormente rispondono ai seguenti criteri di qualità e di efficacia:

- a. il progetto si distingue per la sua notevole originalità e competenza specialistica, per la sua rilevanza sociale e contenutistica;
- b. il progetto vanta un rapporto equilibrato tra risorse impiegate ed effetti.

### Art. 5 Legame con la Svizzera e interesse nazionale

<sup>1</sup> Un legame con la Svizzera è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. l'opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da artisti e operatori culturali che:
  1. hanno la cittadinanza svizzera o di cui è accertato il domicilio stabile in Svizzera, e
  2. partecipano regolarmente sul piano artistico a manifestazioni di rilievo in Svizzera;
- b. l'opera o il progetto è creato, sviluppato o realizzato da gruppi indipendenti o da istituzioni culturali che:
  1. hanno il loro luogo di creazione in Svizzera, e
  2. operano regolarmente a livello pubblico in Svizzera;
- c. il progetto comprende opere di artisti, operatori culturali, gruppi o istituzioni culturali ai sensi della lettera a o b.

<sup>2</sup> Un interesse nazionale è dato in particolare se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. gli artisti e gli operatori culturali coinvolti nel progetto sono regolarmente in programmazione o presentati in altre regioni linguistiche della Svizzera o all'estero da istituzioni artistiche e culturali riconosciute sul piano sovvraregionale, e il progetto in questione ha una risonanza sovvraregionale;
- b. il potenziale artistico di un artista emergente è tale da lasciar presagire una carriera artistica nazionale o internazionale;
- c. il progetto contribuisce in misura sostanziale allo sviluppo della creazione artistica e culturale nonché alla sua diffusione;
- d. il progetto assume un'importanza sostanziale per lo scambio tra le regioni linguistiche.

#### **Art. 6** Esclusione dal sostegno

<sup>1</sup> Non sono concessi aiuti finanziari se è data una delle seguenti condizioni:

- a. il progetto o la parte del progetto per cui è richiesto un sostegno a Pro Helvetia è già sostenuto da un altro organo della Confederazione;
- b. il progetto fa parte di un curriculum scolastico o universitario oppure di una formazione di base o continua;
- c. la concezione, l'elaborazione e lo svolgimento di un progetto non necessitano di un sostegno finanziario di Pro Helvetia.

<sup>2</sup> Pro Helvetia non concede aiuti finanziari né per i costi per infrastrutture e attrezzature, né per l'esercizio di istituzioni culturali.

### **Sezione 3: Procedura**

#### **Art. 7** Richieste

<sup>1</sup> Le richieste devono essere presentate a Pro Helvetia tramite l'apposito portale elettronico.

<sup>2</sup> Le richieste devono essere presentate conformemente alle indicazioni contenute nelle Guide per i richiedenti sul portale elettronico. Esse devono comprendere almeno:

- a. indicazioni su tutte le persone coinvolte in misura sostanziale nel progetto;
- b. una descrizione del progetto sotto il profilo concettuale e organizzativo;
- c. il luogo e la data dell'esecuzione pubblica, della pubblicazione o della presentazione;
- d. un elenco dei costi e un piano di finanziamento dettagliati, incluse informazioni su tutte le richieste di finanziamento a terzi;
- e. l'indicazione dell'ammontare del sussidio richiesto a Pro Helvetia e dei motivi della sua necessità.

<sup>3</sup> La Segreteria di Pro Helvetia può chiedere l'invio di ulteriori documenti necessari per il trattamento della richiesta.

**Art. 8** Non entrata nel merito

<sup>1</sup> La Segreteria di Pro Helvetia non entra nel merito di una richiesta se:

- a. la richiesta non risponde manifestamente ai criteri di idoneità di cui all'articolo 4;
- b. sussiste un motivo di esclusione ai sensi dell'articolo 6;
- c. la richiesta non è completa ai sensi dell'articolo 7; oppure
- d. la richiesta non è stata presentata entro il termine previsto dal bando di concorso del progetto o dalla Guida per i richiedenti.

<sup>2</sup> La decisione di non entrata nel merito è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla Segreteria di Pro Helvetia.

<sup>3</sup> Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

<sup>4</sup> Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> (OgeEm).

**Art. 9** Termini per la decisione

<sup>1</sup> Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese entro quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nella rispettiva Guida per i richiedenti.

<sup>2</sup> Per tutte le altre richieste valgono i termini seguenti:

- a. richieste di sussidi fino a 25 000 franchi: otto settimane dalla presentazione della richiesta;
- b. richieste di sussidi superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: quattro mesi dalla presentazione della richiesta;
- c. richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della richiesta pubblicato nelle Guide per i richiedenti.

<sup>3</sup> Se i termini non possono essere rispettati in seguito a un lavoro di verifica straordinario oppure a causa di altre circostanze eccezionali, la Segreteria comunica al richiedente la data per la quale è prevista la decisione.

**Art. 10** Decisioni

<sup>1</sup> Le decisioni in merito a richieste trattate da una giuria sono prese dal direttore di Pro Helvetia su proposta della stessa giuria.

<sup>3</sup> RS 172.041.1

<sup>2</sup> Le decisioni in merito ad altre richieste sono prese, a seconda dell'ammontare del sussidio richiesto (in caso di contratti di prestazioni pluriennali è determinante l'ammontare del sussidio annuo richiesto), dai seguenti organi:

- a. richieste di sussidi annui fino a 25 000 franchi: dalla divisione competente, fatta salva la lettera c;
- b. richieste di sussidi annui superiori a 25 000 franchi e fino a 50 000 franchi: dal responsabile del settore competente;
- c. richieste di sussidi annui fino a 50 000 franchi che riguardano più di due divisioni o progetti interdisciplinari: dal responsabile del settore competente;
- d. richieste di sussidi superiori a 50 000 franchi: dal direttore su proposta della Commissione di esperti.

<sup>3</sup> Le decisioni del direttore possono divergere dalle proposte della Commissione di esperti o dalle raccomandazioni di una giuria soltanto se:

- a. il progetto viola disposizioni normative;
- b. il progetto è contrario agli obiettivi strategici del Consiglio federale o del Consiglio di fondazione;
- c. il progetto non soddisfa i criteri di sostegno;
- d. i mezzi finanziari delle divisioni interessate sono esauriti; oppure
- e. il progetto potrebbe arrecare un danno notevole a Pro Helvetia.

<sup>4</sup> In caso di circostanze nuove o sostanzialmente mutate in un secondo momento, è possibile chiedere un riesame della richiesta. In linea di principio non sussiste alcun diritto a un tale riesame.

#### **Art. 11**            Comunicazione della decisione

<sup>1</sup> La decisione è comunicata al richiedente senza prescrizione formale dalla divisione competente di Pro Helvetia.

<sup>2</sup> Dopo avere ricevuto la comunicazione, il richiedente può esigere un dispositivo di decisione impugnabile.

<sup>3</sup> Per la redazione del dispositivo di decisione, Pro Helvetia può riscuotere un emolumento secondo l'OgeEm<sup>4</sup>.

#### **Art. 12**            Versamento dei sussidi

<sup>1</sup> I sussidi sono versati a progetto concluso sulla base del rapporto finale e del conto finale.

<sup>2</sup> Su richiesta dei beneficiari può essere versato un anticipo pari fino all'80 per cento del sussidio.

<sup>3</sup> In caso di contratti e convenzioni di prestazioni pluriennali, le modalità di versamento sono definite nel contratto stesso.

<sup>4</sup> RS 172.041.1

**Art. 13** Obblighi dei beneficiari dei sussidi

<sup>1</sup> I beneficiari dei sussidi sono obbligati a:

- a. comunicare senza indugio modifiche sostanziali del progetto alla Segreteria di Pro Helvetia;
- b. fornire in qualsiasi momento, su richiesta della Segreteria di Pro Helvetia, informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori;
- c. pubblicizzare il sostegno ottenuto da Pro Helvetia secondo le indicazioni contenute nella decisione di Pro Helvetia;
- d. entro sei mesi dalla conclusione del progetto, presentare, tramite il portale elettronico di Pro Helvetia, un rapporto finale e un conto finale completo.

<sup>2</sup> Pro Helvetia può esigere documenti che attestino la realizzazione del progetto nonché giustificativi e precisazioni in merito al conto finale.

**Art. 14** Scadenza del diritto al sostegno e restituzione dei sussidi

Il diritto al sussidio decade e i sussidi versati devono essere rimborsati integralmente o parzialmente se:

- a. i sussidi sono stati concessi in violazione di disposizioni di legge o indebitamente sulla base di indicazioni false o incomplete;
- b. gli obblighi di cui all'articolo 13 non sono stati osservati; oppure
- c. le parti del progetto determinanti per l'ottenimento del sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente, oppure sono state realizzate in un modo sostanzialmente diverso rispetto a quanto esposto nella richiesta presentata.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 15** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 novembre 2011<sup>5</sup> sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia è abrogata.

**Art. 16** Disposizione transitoria

Le richieste non ancora evase al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate secondo il diritto previgente.

<sup>5</sup> RU 2011 5883

**Art. 17**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020

22 ottobre 2020

Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia:

Il presidente, Charles Beer

